



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale "Don Michele Arena"

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.edu.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

Prot. n. _____

Sciacca _____

IISS "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA
Prot. 0004119 del 18/03/2021
(Uscita)

Circolare n. 253

Al personale scolastico
Agli Uffici di Segreteria
Al Direttore dei SGA

Oggetto: D.L. n. 30 d.d. 13 marzo 2021 in materia di interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza

Con riferimento alla disciplina prevista dal D.L. n. 30 d.d. 13 marzo 2021 in materia di interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza, si precisa quanto segue:

1. nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e qualora il figlio sia minore di anni quattordici, è prevista la possibilità per il genitore lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro e di percepire in luogo della retribuzione **un'indennità pari al 50% della retribuzione** stessa. Detti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

I medesimi benefici sono previsti anche per i genitori di figli in condizione di grave invalidità ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992 qualora iscritti a scuole per le quali sia stata sospesa la didattica in presenza o siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

2. i genitori possono richiedere la conversione nel "congedo Covid" di cui al precedente punto dei periodi di congedo parentale fruiti a decorrere dal 1 gennaio 2021 in occasione della sospensione dell'attività didattica in presenza, dell'infezione da SARS Covid 19 o della quarantena del figlio. Per i periodi convertiti verrà corrisposta una **indennità pari al 50% della retribuzione** e gli stessi non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

3. **nel caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni**, la norma prevede in capo al genitore lavoratore dipendente, la facoltà di **astenersi dal lavoro** per tutto o parte del periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza dovuta a quarantena o infezione Covid del figlio, **SENZA diritto alla corresponsione della retribuzione o indennità e SENZA riconoscimento della contribuzione figurativa**. Permane il prerequisite che la prestazione lavorativa non possa essere telelavorabile, il divieto di licenziamento e il conseguente diritto per il lavoratore alla conservazione del posto.

Si sottolinea che l'esercizio delle prerogative sopra illustrate sarà possibile fino al 30 giugno 2021 ed è subordinato al fatto che l'altro genitore non stia godendo di analoghe agevolazioni, non sia disoccupato o sospeso dal lavoro e non benefici del bonus baby-sitter.

Il genitore lavoratore è tenuto a chiedere i congedi ora illustrati al Dirigente scolastico, compilando il modello allegato corredato di idonea certificazione relativa all'infezione conclamata o alla quarantena.

Il Dirigente Scolastico

Calogero De Gregorio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

